



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia **DETERMINA** **n. 3927/2009**

Novara, li 19/10/2009

Proposta Programmazione ambientale/112

OGGETTO: BIOELEKTRA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN GHEMME, LOCALITA' FORNACE SOLARIA.

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 21/10/2009 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: BIOELEKTRA S.P.A. – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN GHEMME, LOCALITA' FORNACE SOLARIA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ♦ la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ♦ la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- ♦ l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- ♦ la D.D. 3567/2005 autorizzava il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese all'utilizzo di due motori (rispettivamente di 1412 kWe e di 720 kWe) alimentati a gas di scarica fissando i limiti alle emissioni da rispettare durante il funzionamento degli impianti;

Tenuto conto dello scadere della suddetta autorizzazione, della contemporanea necessità di proseguire nell'utilizzo dello sfruttamento del gas di scarica per la produzione di energia elettrica e della necessità di sostituire il motore da 720 kWe con uno da 975 kWe;

Esaminati:

- ♦ la domanda presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 in data 7 agosto 2009, prot. prov. n. 140475 del 7 agosto 2009, dalla ditta Bioelektra S.p.A. con sede legale a Milano in via G. Bensi 12/5 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla modifica ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica tramite l'utilizzo di gas di scarica della potenza elettrica di 2387 kWe in comune di Ghemme, Località Fornace Solaria;
- ♦ il Regolamento di esercizio dell'impianto, sottoscritto dalla Bioelektra S.p.A. e da ENEL Distribuzione S.p.A. in data 27 aprile 2009;
- ♦ la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara del 09/09/2009 prot. 0008897 con la quale si comunicano l'approvazione, per quanto di competenza, del progetto dell'impianto in oggetto e le prescrizioni da osservare per la realizzazione dell'opera;
- ♦ gli atti della prima seduta di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 21 settembre 2009 presso la Provincia di Novara;
- ♦ il parere favorevole rilasciato dall'A.S.L. "NO" pervenuto in data 1 ottobre 2009, prot. prov. 170929 dell'1/10/09;



- ◆ la nota del Comune di Ghemme pervenuta in data 2 ottobre 2009, prot. prov. n. 172695 del 5/10/09;
- ◆ i contenuti della Relazione di contributo tecnico-scientifico redatta da A.R.P.A., prot. prov. n. 173218 del 6/10/09;

Vista la dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune di Ghemme, prot. comunale n. 6623 del 27/07/09;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la ditta Bioelektra S.p.A. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla modifica ed all'esercizio di un impianto alimentato a biogas della potenza elettrica di 2.387 kWe in comune di Ghemme, Località Fornace Solaria;

Visti:

- ◆ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., ed in particolare il punto 2, Allegato 2, Suballegato 1, relativo alle norme tecniche per l'utilizzo del biogas;
- ◆ la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico acustico e del suolo;
- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 21 settembre 2009;
- di rilasciare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla ditta Bioelektra S.p.A., con sede legale in Milano, via G. Bensi 12/5, l'Autorizzazione Unica alla modifica ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica tramite l'utilizzo di biogas della potenza elettrica di 2.387 kWe in comune di Ghemme, Località Fornace Solaria;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri,



autorizzazioni e nulla-osta conclusivi espressi dagli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento;

- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Ghemme ed a tutti i soggetti invitati in Conferenza dei Servizi;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – Uff. Programmazione Ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo GUERRINI)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03

PRESCRIZIONI GENERALI

L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente allegato.

1. Per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
 - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi. In particolare, secondo quanto indicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara, le caratteristiche e le condizioni di installazione e posa del gruppo e delle condotte di adduzione del combustibile dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 22/10/2007, ed in particolare per quanto indicato al Capo II – Sez. I;
3. le caratteristiche del gas combustibile, in conformità a quanto previsto dal D.M. 5/02/98, dovranno essere le seguenti : metano min. 30% in volume, H₂S max 1.5% in volume, P.C.I. sul tal quale min 12.500 kJ/Nm³. Il campionamento e le analisi per la determinazione della qualità del biogas recuperato dovranno essere effettuate a cura del produttore ogni due anni;
4. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Ghemme e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare prelievi, controlli ed analisi;
5. ad impianto avviato nella nuova configurazione autorizzata, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare i valori di campo elettromagnetico generati dall'impianto, verificando le fasce di rispetto secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 8/07/03 ed in ottemperanza alle indicazioni contenute nel D.M. 29/05/08. Qualora si rendessero necessarie, dovranno essere indicate le aree dell'impianto con limitazioni d'accesso. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, ASL NO ed ARPA;
6. osservato che le misure fonometriche presentate contestualmente alla domanda non sono sufficientemente rappresentative del clima acustico, diurno e notturno, dell'ambito territoriale interessato dall'impianto, si richiede che esse, ad impianto modificato ed avviato, vengano condotte in continuo, per almeno 24 ore, al fine di una più esaustiva



caratterizzazione acustica e per poter calcolare, come indicato dalla legge, il Leq “spalmato” sugli archi temporali di riferimento: 16 ore per il periodo di riferimento diurno e 8 ore per quello notturno. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, Comune di Ghemme ed ARPA. Qualora venisse confermato il superamento dei limiti fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale, la ditta dovrà definire gli interventi per il risanamento acustico dell’impianto e trasmettere il relativo progetto ai suddetti Enti entro 30 giorni dall’effettuazione delle misure;

7. la dismissione dell’impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
8. la Ditta è tenuta a realizzare quanto indicato in progetto e ad osservare le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione fin dall’avviamento dell’impianto;
9. nella gestione dei rifiuti prodotti, la ditta deve rispettare i disposti del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” relativamente al deposito temporaneo di cui all’art. 183, comma 1, lettera m). Inoltre, il deposito degli oli esausti dovrà essere conforme a quanto indicato dal Decreto 392/96;
10. dovrà essere indicato, prima dell’inizio dell’attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell’impianto;

TECNICHE GESTIONALI

1. Dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
2. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche effettuate dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo;
3. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
4. dovrà essere predisposto un registro del biogas su cui annotarne il quantitativo inviato alla combustione; tale registro deve essere conservato presso la sede dell’impianto ed esibito su richiesta degli Organi di controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Gli impianti dovranno essere gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei valori di emissione indicati nell’Allegato 2, Suballegato 1, p.to 2.3 lettera a), come riportati nel successivo Allegato B. Essendo la potenza termica complessiva inferiore ai 6 MWt, non devono essere installati sistemi di controllo in continuo delle emissioni;
2. l’impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto a regime (termine di messa a regime



stimato in trenta giorni dall'avvio in assetto modificato) e, successivamente, una volta all'anno, per la determinazione dei parametri riportati nel Quadro riassuntivo delle emissioni;

3. le date di avvio dell'impianto modificato e dei campionamenti dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA. I risultati dei rilevamenti dovranno successivamente essere trasmessi a Provincia, ARPA e Comune di Ghemme;
4. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti da D.M. 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
5. i condotti per lo scarico in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
6. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal sindaco;
7. la torcia di sicurezza, identificata negli allegati alla domanda con la sigla E3, dovrà essere mantenuta in efficienza per consentire la combustione del biogas in condizioni di emergenza. Al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, essa dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma.

Novara li, 13/10/2009

